

# LOGOS

*Rivista di Filosofia*

n.s. 15 (2020)



Diogene Edizioni

**Napoli, 2020**

Stefania Vacca

## ***Su Nomos-Lex\****

L'*excursus* etimologico nasce dall'esigenza di ordinare storicamente l'evoluzione filosofica di due parole chiave dell'organizzazione del vivere umano.

I primi passi hanno lasciato tracce significative nella storia antica e, in particolare, nelle "pratiche" del "re pastore" Hammurapi, o re filosofo, il cui codice è guida e saggezza. Nonostante la verità e la giustizia appartengano al Dio sole Šamaš, le leggi sono fissate da lui, in qualità di uomo (S. Chiodi, *Hammurapi il re filosofo*, p. 11). Diverso il *Nomos* del pensiero greco, ovvero, forma immediata di una società naturale che congiunge la legge della *polis* e quella della natura con l'etica, come ricorda Aristotele nella *Retorica* in cui l'intenzione è più importante dell'azione in sé. (E. Berti, *Il Nomos nel pensiero greco dalle origini ad Aristotele*, p. 27). Dalle intenzioni etiche dello stagirita si giunge alle estensioni biologiche del *Nomos* in Platone, il cui approdo è politico, per rimarcare quanto esso sia universale e dunque "naturale" (F. Fronterotta, *Nomos nel Timeo di Platone nei commenti antichi al Timeo*, p. 47).

L'aspetto biologico dell'esperienza politica è presente sia nel linguaggio medico di Machiavelli che nelle ascendenze neoplatoniche di Bruno. (M. Ciliberto, *Sul concetto di legge nel Rinascimento: Machiavelli e Bruno*, p. 161). E sempre al pensiero moderno si deve l'ulteriore passaggio, quello dalla terra al cielo dell'astronomia come "luogo" delle leggi preposte a ristabilire il significato stesso di conoscenza, non più riconducibile al mero *Nomos*, perché l'ordine che regge il cielo governa anche gli uomini (L. Simeoni, *La nozione di legge nella scienza antica: considerazioni*, p. 62). Se l'orizzonte, poi, di questo cielo da conoscere equivale a quello della felicità, cosa stabilisce ciò che è giusto o ingiusto nella partecipazione degli esseri umani alla vita politica? Secondo Epicuro, considerando il giusto come adattabile a differenti luoghi e tempi, è possibile pensarlo come elemento della nostra vita da tenere lontano dall'inquietudine (E. Spinelli, *Norme giuridiche, partecipazione politica e scelte filosofiche in Epicuro*, p. 80). Il ritorno all'antico propone il nesso fra legge e democrazia: chi o cosa stabilisce che sia il popolo o la legge ad essere al di sopra? Così il celebre processo degli strateghi raccontato da Senofonte risulta emblematico, se teniamo conto che la risposta sarà incisivamente "dialettica" (L. Canfora, *Chi è al di sopra, il popolo o la legge?*, pp. 88-89).

---

\* A proposito di *Nomos-Lex*. Atti del XV Colloquio Internazionale (Roma, 4-6 gennaio 2016), a cura di A. C. Buccolini e A. Lamarra, Firenze, Olschki, 2014.

Il successivo passaggio dalla *lex* allo *ius*, ovvero al diritto come garante della giustizia (e all'azione che diventa più importante del risultato) è sostenuto dalla presenza dei giuristi. Nella loro "pratica" il vocabolo *Gesetz* ha perso il suo significato sostanziale e con la rifondazione del *Corpus* giuridico, la relazione esistente fra teologia, legge e fisica (S. Schipani, *Nomos e lex e il loro rapporto con lo ius*, p. 103; L. Sturlese, *Dal Nomos al Gesetz. Osservazioni storiche sul lessico e sulla semantica della legge nel medioevo germanico. Con un'appendice sulla lexastorum e l'ermetismo medievale*, p. 133; M. Fattori, «*At cum experientia lege certa procedet, seriatim et continenter, de scientiis aliquid melius sperari poterit*» (NO, I, 100; *Lex e experientia nel Corpus Baconiano*, p. 169); J.R. Armogathe, *Les composantes scripturaires et théologiques de la matrice idéelle ex*, p. 191; H. Hohenegger, *Vita e legge in Goethe*, p. 317).

L'uomo è parte di un ordine della natura che l'intelletto riconosce con la conoscenza liberata dalle incertezze; la sua risposta sarà, rispetto a quanto conosciuto, "agire bene e vivere con gioia". Se le leggi traggono legittimità dalla natura delle cose, allora non si può distruggere l'equilibrio delle stesse cambiando costantemente, piuttosto ogni azione dovrà essere misurata dal legislatore saggio che modificherà solo ciò che riterrà necessario al momento opportuno (P. Totaro, *Lex in Spinoza*, p. 219; C. Borghero, «*Rapports qui derivent de la nature des choses*». *Le leggi in Montesquieu*, pp. 243-244).

Lo svincolo dall'interpretazione teologica della natura si avrà con la rivoluzione newtoniana e, in termini filosofici, con Kant, perché alla causalità della natura verrà affiancata quella della libertà<sup>1</sup>. E declinando quest'ultima con le dinamiche del romanticismo, la necessità delle leggi della natura diventa pari solo a quella insondabile dell'arte (G.S. Bordoni, *Leggi della natura e leggi della libertà. Kant e il giusnaturalismo*, pp. 282-285). La necessità della libertà, però, nella sua immediatezza originaria, cui la parola *Nomos* attinge e definisce lo "spazio" delle nostre azioni, quali il possesso, l'appropriazione e la divisione è dunque la nascita del diritto che coincide con la specifica esistenza di un popolo (N. Irti, *Nomos e Lex. Stato di diritto come stato della legge*, p. 333).

Dall'universalità di uno spazio condiviso – potremmo dire *naturale* – giungiamo, allora, alla specificità *normativa* di un popolo, esito del suo tempo, della sua storia.